

DIRETTIVE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1991

sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

(91/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che la composizione di base dei prodotti in questione deve soddisfare alle esigenze nutritive dei lattanti in buona salute, stabilite in base a dati scientifici generalmente accettati;

considerando che in base ai suddetti dati è già possibile stabilire la composizione di base degli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino e di proteine di soia, singolarmente o mescolate; che lo stesso non vale per le preparazioni basate totalmente o parzialmente su altre fonti proteiche; che, per tale motivo, le norme specifiche relative a questi ultimi prodotti dovranno, se del caso, essere emanate successivamente;

considerando che tale direttiva riflette lo stato attuale delle conoscenze in materia; che pertanto ogni modifica mirante ad ammettere innovazioni basate sui progressi scientifici e tecnici sarà approvata in conformità della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;

considerando che, data la categoria di persone alle quali sono destinati questi alimenti, sarà necessario stabilire criteri microbiologici e livelli massimi per gli agenti contaminanti; che data la complessità della questione, questi saranno adottati successivamente;

considerando che gli alimenti per lattanti sono l'unico prodotto alimentare che risponde pienamente alle esigenze nutrizionali dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita; che per tutelare la salute di questi ultimi occorre garantire che gli unici prodotti immessi sul

mercato e consigliati per tale uso nel periodo suddetto siano alimenti per lattanti;

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 89/398/CEE, i prodotti oggetto della presente direttiva sono soggetti alle norme generali stabilite dalla direttiva 79/112/CEE, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE⁽³⁾; che la presente direttiva stabilisce e precisa aggiunte e deroghe da apportare a queste norme generali per promuovere e proteggere l'allattamento al seno,

considerando in particolare che la natura e la destinazione dei prodotti di cui alla presente direttiva esigono un'etichettatura nutrizionale relativa al loro valore energetico ed ai principali elementi nutritivi presenti nel prodotto stesso; che inoltre le modalità di uso devono essere precisate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8 e dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE nell'intento di prevenire eventuali utilizzazioni improprie che possono pregiudicare la salute dei lattanti;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE, al fine di fornire informazioni obiettive e scientificamente comprovate è opportuno definire le condizioni alle quali sono consentite indicazioni relative ad una composizione particolare di un alimento per lattanti;

considerando che, al fine di garantire una migliore protezione della salute dei lattanti, è opportuno che le norme di composizione, di etichettatura e di pubblicità prescritte dalla presente direttiva siano conformi ai criteri ed alle finalità espressi nel codice internazionale di commercializzazione dei succedanei del latte materno adottato dalla 34ª assemblea mondiale della sanità, pur tenendo conto delle particolari situazioni di diritto o di fatto esistenti nella Comunità;

(¹) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

(²) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(³) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.